|  |
| --- |
| **Nuova procedura di salvaguardia: le istruzioni operative per le DTL**  |
| Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la [circolare n. **10** del 18 aprile 2014](https://mail.telecomitalia.it/owa/redir.aspx?C=GDxqRBykGUSJA7O7KWGrj7xP0IPUNdEIIkTVT4gSPnnzWE7AdWc1C-k_DAcYJrkfDhu8-2HWhF4.&URL=http%3a%2f%2fsuite.edotto.com%2fOpenFile%2f25c0e3e9f1e64e299b0ee172b8036980), contenente le istruzioni operative per le Direzioni Territoriali del Lavoro in relazione alla **V procedura di salvaguardia** di cui al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. I lavoratori interessati, sottoelencati, dovranno presentare richiesta di accesso al beneficio entro il 16 giugno 2014: **a.** lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di **accordi individuali** sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di **accordi collettivi** di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; **b.** lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di **accordi individuali** sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di **accordi collettivi** di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo; **c.** lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per **risoluzione unilaterale**, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I lavoratori di cui ai punti a. e b. devono presentare l’istanza presso la DTL innanzi alla quale hanno sottoscritto gli accordi ex artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c, mentre negli altri casi presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato. I lavoratori di cui al punto c. devono presentare l’istanza presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante. La circolare è corredata dal **modello di istanza** che dovrà essere presentato dalle diverse categorie di lavoratori nonché dalle varie tipologie di **dichiarazione sostitutiva di certificazione** che dovranno essere utilizzate a seconda della casistica. |